



SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
IL RESPONSABILE AREA SANITÀ VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI
ANNA PADOVANI

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

Responsabili ASPV

Direttori Servizi Veterinari SA
Aziende UU.SS.LL.
Regione Emilia- Romagna

E, p.c. Federazione Regionale Ordine medici veterinari

Associazione Regionale Allevatori

Federazione Italiana Sport Equestri

Associazioni di categoria

Oggetto: Decreto 30 settembre 2021 “Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini” – prime istruzioni operative e avvio del periodo di consolidamento.

Il Decreto ministeriale 30 settembre 2021 recepisce quanto già sancito dalla Legge 167/2017 in cui si prevedeva il passaggio della organizzazione e gestione dell’anagrafe degli equini al Ministero della salute e nel contempo dà applicazione anche ai Reg. UE 2016/429, 2019/2035 e 2021/963. In particolare:

1. definisce l’organizzazione nazionale del sistema per l’identificazione e la registrazione della specie equina,
2. individua la base dati informatizzata di riferimento,
3. detta le regole per la registrazione dei movimenti di tali animali in BDN.

Occorre tenere presente che il decreto anticipa alcuni aspetti che saranno meglio definiti con il decreto legislativo sul sistema di identificazione e registrazione degli animali in corso di adozione, in attuazione all’art 14 della legge delega 53/2021, particolarmente sugli aspetti riguardanti:

1. la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori in BDN e SINVSA,
2. i controlli ufficiali e l’adozione di provvedimenti conseguenti.

In ogni caso, il decreto ministeriale 30 settembre 2021 riprendendo quanto già sancito dal D.L. vo 27/2021, individua come **Autorità competente** il Ministero della salute, le Regioni, le Province Autonome e le Aziende sanitarie locali, determinandone i compiti specifici.

L’identificazione e la registrazione degli equini è affidata su mandato dell’operatore agli **organismi emittenti** individuati dal decreto negli Enti selezionatori autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole alla tenuta di Libri Genealogici, nell’Associazione Italiana Allevatori (AIA) e nella Federazione Italiana Sport Equestri. Essi sono i soggetti deputati all’identificazione degli equini e svolgono specifici adempimenti tra cui: identificazione dell’equino tramite applicazione microchip e emissione dei documenti di identificazione a vita, nonché emissione di duplicati e sostituti.

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it

segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP		Classif.	3572						Fasc.	2022	5	

Agli organismi emittenti, si affianca il "veterinario **libero professionista autorizzato**" che può svolgere i compiti per l'identificazione, la registrazione e l'emissione del documento unico di identificazione a vita per gli equini non registrati. L'attività del veterinario libero professionista è limitata alla prima identificazione e registrazione dell'equino, mentre non può intervenire in caso di irregolarità che comportino un re identificazione e/o una emissione del documento di identificazione duplicato o sostituito.

La richiesta di autorizzazione da parte del veterinario libero professionista interessato deve essere presentata alla ASL competente sul luogo di residenza, riportando i dati anagrafici e di contatto (telefonico e di posta elettronica), la provincia e il numero di iscrizione all'ordine, corredata da atto notorio riportante almeno le seguenti dichiarazioni:

- a) possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti di cui al manuale operativo;
- b) operare con imparzialità ed assenza di conflitto di interessi;
- c) dotarsi di procedure documentate idonee;
- d) garantire coordinamento efficiente ed efficace con le autorità competenti in caso di rilievo di non conformità;
- e) di impegnarsi a collaborare strettamente con l'autorità competente per prevenire e, se del caso, correggere gli eventuali casi di violazione delle prescrizioni del decreto 30 settembre 2021.

Come previsto dal capitolo 6 del manuale operativo, la ASL che riceve la domanda, fatte le opportune valutazioni, rilascia al veterinario libero professionista l'autorizzazione con assunzione di responsabilità da parte di quest'ultimo sull'attività che può essere svolta su tutto il territorio nazionale e la registra in BDN.

In caso di segnalazioni di comprovate inadempienze agli obblighi sottoscritti da parte del veterinario libero professionista, la ASL procede alla revoca dell'autorizzazione.

L'operatore, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di equini anche per un periodo limitato (eccetto i veterinari), è il responsabile della registrazione degli eventi in BDN, per questo, nei nuovi stabilimenti aperti dal 10 gennaio 2021, è individuato di default quale **delegato**. Gli operatori che non intendono operare direttamente in BDN possono avvalersi di delegati (soggetto privato o associazioni) che registrano per suo conto in BDN gli eventi previsti, dando così ampia possibilità di accesso al sistema VETINFO - BDN. Pertanto, come già comunicato nella nota del 23 dicembre 2021 prot. 1182393.U, non si ritiene di prevedere ulteriormente un coinvolgimento delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna in qualità di delegati o come organismi di rilascio.

Tra i compiti assegnati all'azienda USL, di particolare rilievo, sono:

1. **l'iscrizione in BDN degli stabilimenti in cui sono detenuti equini** soggetti a registrazione e riconoscimento ai sensi del Regolamento UE 2016/429 e del Regolamento delegato UE 2019/2035. Il decreto, richiamando la procedura SUAP a cui occorre fare riferimento come modulistica già definita anche da altre normative vigenti, richiama un controllo di congruità da parte della ASL con la possibilità di ricorrere ad una verifica in loco dello stabilimento, solo se ritenuta opportuna, anche nel caso di attività registrate.

La nota Ministero della Salute 30394/2021 recante le prime istruzioni operative e di avvio del periodo di consolidamento riporta che dall'entrata in vigore del decreto è obbligatoria la registrazione della **capacità strutturale dello stabilimento**, intesa come il numero massimo di equini che possono essere ospitati contemporaneamente in esso. Per una applicazione uniforme, è stato richiesto al Ministero della Salute la definizione di criteri di biosicurezza e benessere animale di riferimento per poter valutare il parametro in modo più omogeneo.

Nell'attesa è possibile riportare quanto dichiarato da parte dell'operatore nell'istanza di registrazione, per poi eventualmente rivalutare la numerosità registrata a seguito di evidenze emerse dai controlli ufficiali nei tempi successivi.

Si ricorda inoltre che l'art. 4 del Reg. UE 2019/2035 prevede una deroga all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 riguardo al riconoscimento **di stabilimenti** che svolgono operazioni di **raccolta di equini inviati o provenienti da altri stati membri**, se tali animali sono raccolti a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione. Tale deroga non è pertanto applicabile ad attività di raccolta di equini destinati ad essere inviati a stabilimenti di macellazione.

2. Autorizzazione alla **sostituzione di un mezzo di identificazione** di un equino e stampa del documento di identificazione a vita **duplicato o sostituito**.

Se un transponder ha cessato di funzionare e deve essere sostituito, l'art. 14 del Reg. UE 2021/963 prevede che l'equino sia identificato con un nuovo transponder indicante un nuovo codice. La mancata leggibilità deve essere prima verificata con diversi tentativi di lettura, effettuati anche con lettori diversi, la cui funzionalità sia stata provata precedentemente, o con un lettore "FULL ISO". La sostituzione deve avvenire previa autorizzazione dell'AUSL territorialmente competente, e può essere concessa solo se è garantita la tracciabilità dell'animale (art. 5 , comma 5 del DM 30/9/2021) .

Successivamente l'organismo di rilascio competente, ossia l'organismo che ha effettuato la prima identificazione, o la AUSL, nel caso in cui il documento che identifica l'animale sia stato rilasciato da un veterinario L.P. autorizzato, procederà all'impianto del nuovo codice di transponder e al rilascio del documento di identificazione a vita "duplicato" (art. 8 del decreto e capitolo 15 del manuale) . In quest'ultimo caso, su richiesta dell'operatore, è possibile che l'impianto possa essere effettuato da un veterinario tra quelli abilitati da lui prescelto, che opererà sotto la supervisione del Veterinario Ufficiale AUSL.

Nei casi in cui l'identità dell'animale non può essere accertata e non vi è alcuna indicazione o prova che in precedenza per questo animale sia stata effettuata l'identificazione, l'organismo di rilascio impianta il transponder ed emette un documento unico di identificazione a vita con le informazioni "documento unico di identificazione a vita sostitutivo" e "non destinato alla produzione di alimenti" (art. 9 del decreto).

I costi di tali interventi sono a carico dell'operatore.

3. **I controlli negli stabilimenti sull'anagrafe degli equini** rientrano nell'ambito dei controlli ufficiali previsti dal Reg. UE 2017/625 e dal D.L.vo 27/2021.

La percentuale di allevamenti da sottoporre a controllo ufficiale per la Regione Emilia - Romagna per l'anno 2022 è pari al 3% degli allevamenti di equini aperti al 31 dicembre 2021.

Nel periodo di consolidamento della BDN, descritto nel capitolo 5 del manuale operativo, in caso di difformità riguardo a disallineamenti delle informazioni registrate in BDN si invitano i Servizi Veterinari delle AUSL a fornire all'operatore indicazioni ai fini dell'allineamento, senza generare per questo non conformità.

Durante i controlli ufficiali svolti in tali stabilimenti si dovrà porre attenzione anche alla congruenza dell'orientamento produttivo assegnato in automatico dalla BDN (nota DGSAFV 0028082-01/12/2021), con particolare attenzione agli stabilimenti quali scuderie e maneggi, ora catalogati come "stabilimento di ricovero collettivo".

Occorre evidenziare che l'operatore titolare dello stabilimento di ricovero collettivo è il soggetto responsabile di tutti i capi detenuti in un determinato periodo nello stabilimento, ed è suo compito

registrare in BDN il proprietario (o proprietari in caso di comproprietà di uno stesso equino), le movimentazioni, gli altri eventi e le altre informazioni previste dal sistema informativo della BDN.

Gli equini provenienti da altri stati membri, devono essere iscritti in BDN (art. 15 comma 1) dall'operatore del primo stabilimento di arrivo entro 7 giorni e comunque prima di ogni ulteriore movimentazione sul territorio nazionale.

Fanno eccezione:

- gli equini destinati a soggiornare sul territorio nazionale per un massimo di 90 giorni al solo fine di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, operazioni di esbosco o a fini riproduttivi. In questo caso l'operatore del primo stabilimento di arrivo registra in BDN gli animali entro 7 giorni dal loro arrivo come "equini in deroga" (art. 15 comma 3 del decreto e capitolo 16.1 del manuale).
- gli equini provenienti da altri stati membri che soggiornano nel primo stabilimento di arrivo indicato nel certificato sanitario per meno di 7 giorni, senza ulteriori spostamenti sul territorio nazionale, se destinati ai soli fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi. In questo caso l'operatore ha comunque l'obbligo di conservare copia della documentazione ai sensi dell'art. 102 del Reg. 2016/429 al fine di garantire la tracciabilità degli stessi. In particolare, ai sensi dell'art. 22 e 24 del Regolamento 2019/2035 dovranno essere conservate le informazioni concernenti:
 - a) il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di origine degli animali;
 - b) il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di destinazione degli animali,
 - c) il codice unico
 - d) l'eventuale data di morteIn attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali su tali aspetti, possono considerarsi assolte le informazioni di cui al punto a), b) e c) con la conservazione ordinata temporalmente di copia del certificato intracomunitario di entrata e di uscita dallo stabilimento e di eventuale copia del marchio di identificazione o licenza riportate sul documento di identificazione a vita quando presente.

4. I controlli al macello devono essere volti alla verifica del rispetto di quanto disposto all'art. 13 del decreto da parte dell'operatore.

Si sottolinea che un equino è considerato DPA se non è espressa la dichiarazione contraria e irreversibile in BDN e nel documento unico di identificazione a vita (articolo 12 del DM e capitolo 22 dell'Allegato A).

Ogni equino movimentato verso il macello deve essere pertanto accompagnato dal documento di accompagnamento elettronico (modello 4 elettronico) in cui risulti l'iscrizione in BDN quale animale DPA e dal documento di identificazione a vita. Nel caso di equini con identificazione semplificata (art. 5, comma 2, del Decreto) la BDN rilascia un codice unico (UELN) in sede di identificazione semplificata, e per essi gli operatori dovranno compilare il documento di accompagnamento elettronico nella sezione dedicata per il trasporto diretto al macello.

Solo in casi eccezionali e comprovati, è possibile la compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, in questi casi l'operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro 3 giorni dall'evento.

Nel caso in cui provengano da altri Stati Membri direttamente allo stabilimento di macellazione o tramite un centro di raccolta per gli ungulati riconosciuto, gli animali devono essere scortati dal documento di identificazione a vita previsto in cui risulti che si tratti di animale DPA e dal

“Certificato sanitario per i movimenti tra stati membri di una partita di equini” di cui al capitolo 8 del Reg. UE 2021/403 (modello "EQUI-INTRA-CON") con indicato “certificato per macellazione”.

Gli equini provenienti da altri Stati Membri che usufruendo della deroga di registrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 3 del decreto sono registrati in BDN come “equini in deroga” al solo fine di tracciare le loro movimentazioni sul territorio nazionale durante il periodo di permanenza (90 gg) non possono essere inviati come tali agli stabilimenti di macellazione.

Cordiali saluti.

Anna Padovani
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

1. **Nota Ministero Della Salute 30394/2021 (Gestione E Funzionamento Dell'Anagrafe Degli Equini - Prime Istruzioni Operative E Avvio Del Periodo Di Consolidamento)**
2. **Nota Ministero della Salute 83/2022 (Istruzioni operative per la compilazione del documento di accompagnamento e per la registrazione dei movimenti degli equini in BDN)**
3. **Nota Ministero Della Salute 30399/2021 (Gestione E Funzionamento Dell'Anagrafe Degli Equini - Prime Istruzioni Operative Per Gli Organismi Di Rilascio)**
4. **Nota Ministero Della Salute 30392/2021 (Gestione E Funzionamento Dell'Anagrafe Degli Equini - Prime Istruzioni Operative Per Produttori, Fornitori E Distributori Di Mezzi Di Identificazione Degli Equini)**
5. **Nota Ministero della Salute 1578/2022 (Istruzioni operative per i soggetti abilitati all’identificazione e registrazione degli equini.)**

Referente
Enrica Martini
enrica.martini@regione.emilia-romagna.it